

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 9 giugno 1994, n. 5639.

Ai sensi degli artt. 4 e 32 del t.u. 223/1967 sussiste un rapporto di condizionamento tra l'iscrizione all'anagrafe comunale e l'iscrizione nelle liste elettorali e un rapporto di consequenzialità tra la perdita della residenza nel comune e la cancellazione dalle liste elettorali. Legittimamente sono esclusi dalle liste elettorali non solo coloro che hanno trasferito la residenza in altro comune o all'estero, ma anche coloro di cui sia stata accertata l'irreperibilità attraverso le operazioni del censimento generale.

Omissis.

2. Assume la ricorrente Commissione che l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune è condizione necessaria per la iscrizione nelle liste elettorali, come emerge dall'art. 4 del testo unico approvato con d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223; che la tenuta del registro della popolazione è compito esclusivo del sindaco, quale ufficiale di governo, e che eventuali notizie raccolte, sia pure dall'Autorità giudiziaria tramite l'Arma dei carabinieri, non possono incidere sulle risultanze del registro stesso; che il ... era stato cancellato dalle liste elettorali del Comune di ... in conseguenza e sulla base della intervenuta cancellazione dall'anagrafe del medesimo Comune per irreperibilità nel censimento; che il procedimento si era svolto nella piena osservanza delle forme e delle garanzie previste dalla legge, ivi compresa la notificazione della previa proposta di cancellazione dalle liste elettorali; che siffatta cancellazione costituisce una conseguenza ex iure rispetto alla cancellazione anagrafica.

Tali considerazioni devono essere, in linea di principio, condivise. Effettivamente sussiste, fra iscrizione anagrafica e iscrizione nelle liste elettorali, un rapporto di condizionamento (art. 4 d.P.R. 223-1967, cit.), così come esiste, fra perdita della residenza nel comune e cancellazione dalle liste elettorali, un rapporto di consequenzialità (art. 32 d.P.R. citato). È pacifico, d'altra parte, che la perdita della residenza (con relativa cancellazione dal registro della popolazione stabile) può verificarsi non solo per trasferimento della stessa in altro comune o all'estero, ma anche per irreperibilità accertata, come nella specie, attraverso le operazioni di censimento generale (art. 11, lett. c, d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, contenente il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

Questa Corte può dunque ribadire un proprio non recente insegnamento (sentenza 13 luglio 1964 n. 1884), secondo cui, "come sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali ... tutti i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori, sono compresi nel registro della popolazione stabile del comune, così devono essere cancellati dalle liste elettorali coloro che per qualsiasi motivo vengono cancellati dal registro della popolazione". Ciò naturalmente non esclude che contro illegittime cancellazioni dall'anagrafe debbano esistere e siano esperibili tutele giurisdizionali, anche, ove del caso, di urgenza, ma è da ritenere che, fino a quando le risultanze del registro anagrafico non vengano immutate nei modi o attraverso i rimedi di legge, resti ferma la consequenziale cancellazione dalle liste elettorale, in quanto la legge, per evidenti esigenze di certezza, privilegia un rapporto di formale collegamento e di automatica dipendenza fra un momento o l'altro.

Ne consegue che la Corte di Appello non avrebbe potuto sovrapporre a tale sistema di formale consequenzialità fra cancellazione anagrafica e cancellazione elettorale il proprio autonomo convincimento circa la effettività della dimora abituale del ... in ...

Omissis.